

Oggetto: integrazione delibera Comitato dei Delegati n. 12/2017 disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi (legge 24/12/2012 n. 228 modificata dalla legge 11/12/2016 n. 232)

IL COMITATO DEI DELEGATI

(nella seduta del 21 novembre 2018)

- **VISTO** l'art. 1, commi 239-249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto il nuovo istituto del "cumulo" ai fini della unificazione gratuita dei periodi contributivi non coincidenti maturati presso le Gestioni INPS (FPLD, Gestioni Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, etc.) per il conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti;
- **VISTO** l'art. 1, comma 195, lett. a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha integrato e modificato detta disciplina prevedendo che la facoltà di cumulo possa essere esercitata anche in relazione ai periodi contributivi maturati presso gli Enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996;
- **VISTA** la delibera n. 12 del 22 novembre 2017 con cui il Comitato dei Delegati - in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 246, della citata legge n. 232/2016 e successivamente specificato con la circolare Inps n. 14 con particolare riguardo alle ipotesi di cumulo tra Inps e Casse professionali - ha dato attuazione alla disciplina del cumulo in modo coordinato con le previsioni regolamentari della Cassa;
- **LETTA** la nota del 28.5.2018 di approvazione dei Ministeri vigilanti della delibera n. 12/2017 con cui è stata chiesta un'integrazione della stessa riguardo alle domande di pensione in cumulo presentate prima dell'adozione della delibera;
- **CONSIDERATO** che in sede di approvazione della delibera n° 12/2017 del 22/11/2017, il Comitato dei Delegati ha inteso assoggettare alla disciplina del cumulo introdotta nel regime regolamentare della Cassa tutte le istanze di cumulo, ivi comprese quelle pervenute tra l'entrata in vigore della legge 232/2016, modificativa della legge 228/2012 e la data di approvazione ministeriale della citata delibera del 22/11/2017. Ciò, peraltro, avendo

presente che, prima della suindicata delibera, le istanze di cumulo presentate precedentemente non potessero essere esaminate e riscontrate in mancanza della necessaria regolamentazione;

- **RILEVATA** l'opportunità di esplicitare la normativa applicabile alla pensione di inabilità in cumulo ed alla pensione indiretta ai superstiti in cumulo, previste dall'art. 1, comma 242, della citata normativa;

DELIBERA

fermo rimanendo quanto disposto dalla delibera n. 12/2017 adottata dal Comitato dei Delegati in materia di disciplina del cumulo contributivo di adottare le seguenti integrazioni:

1) di assoggettare alla disciplina del cumulo introdotta nel regime regolamentare della Cassa le istanze di cumulo pervenute a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa e regolamentare, ivi comprese quelle pervenute tra l'entrata in vigore della legge n. 232/2016, modificativa della Legge 228/2012 e la data della approvazione ministeriale della citata delibera del 22/11/2017. I trattamenti in cumulo non possono comunque avere decorrenza ante 1° febbraio 2017;

2) di disciplinare la "pensione di inabilità in cumulo" secondo le regole di accesso previste dall'art. 4 del "*Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari*".

La quota di "pensione di inabilità in cumulo" a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all'art. 2 reg. prev. nell'ipotesi in cui il geometra interessato abbia maturato almeno 10 anni di regolare contribuzione, interamente nel regime previdenziale della Cassa.

La quota di "pensione di inabilità in cumulo" a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 33 reg. prev. nell'ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato meno di 10 anni di regolare contribuzione nel regime previdenziale della stessa Cassa;

- 3) di disciplinare la “pensione indiretta ai superstiti in cumulo” secondo le regole di accesso previste dall’art. 18 del “*Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari*”.

La quota di “*pensione indiretta ai superstiti in cumulo*” a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all’art. 2 reg. prev. nell’ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato almeno 10 anni di regolare contribuzione, interamente nel regime previdenziale della Cassa.

La quota di “*pensione indiretta ai superstiti in cumulo*” a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo contributivo di cui all’art. 33 reg. prev. nell’ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato meno di 10 anni di regolare contribuzione nel regime previdenziale della stessa Cassa.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta in cumulo si prescinde dal requisito dell’attualità dell’iscrizione.